

TRIBUNALE MILANO

29 APRILE 2005

ESTENSORE: FRATTIN

PARTI: CUNEO

R.C.S. PERIODICI S.P.A.
(avv.ti Favalli, Trifirò)**Giornalista • Violazione
dell'art. 2087 cod. civ.
• Sussiste**

Sono discriminatori e illegittimi ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. comportamenti del datore di lavoro quali la mancata assegnazione stabile del giornalista ad una redazione o l'assegnazione multipla, la collocazione in una stanza più piccola rispetto agli standard aziendali per i giornalisti, l'indicazione del nome nel colophon solo tra i collaboratori benché il giornalista sia dipendente da lunga data dalla società editrice, la riduzione della retribuzione effettiva, la negazione della raccolta (c.d. mazzetta) dei giornali.

**Giornalista • Violazione
artt. 2 e 4 Cost. da parte
del datore di lavoro
• Diritto al risarcimento del
danno • Sussiste**

Il comportamento datoriale che viola l'art. 2087 cod. civ. è illegittimo anche alla luce degli artt. 2 e 4 della Costituzione e quindi produttivo di danni in termini di immagine del giornalista nell'ambiente di lavoro e di sofferenza soggettiva, danni da liquidarsi nella misura del 15% della retribuzione percepita, da corrispondersi fino all'assegnazione di un posto di lavoro che rispetti gli standard aziendali.

Con ricorso depositato il 20 maggio 2004 la ricorrente esprimeva, in sintesi: di essere giornalista professionista dal 12 giugno 1981; di lavorare nel gruppo RCS dal 1° novembre 1979, dal 1985 nella redazione del settimanale « Amica »; che nell'estate del 2002 il periodico *Amica* veniva sospeso per essere ristrutturato e poi riprendere le pubblicazioni dal settembre 2002, ma senza più essa ricorrente nell'organico; che essa era infatti stata destinata dal 17/19 giugno all'unità « Altre Attività Redazionali », non costituente una redazione, senza precise mansioni e in con-

* Sulla natura di « interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione » del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto si è pronunciata anche Cass. Sezione Lavoro 26 maggio 2004, n. 10157. La stessa sentenza — che esplicitamente dichiara di recepire la concezione « bipolare » del danno introdotta da Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 (in questa *Rivista* 2003, 771) — ha precisato che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono il diritto alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro vengono immanicabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in termini di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di *chances* per futuri lavori di pari livello e producono un « pregiudizio per

sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità », valutabile dal giudice secondo un parametro equitativo.

La recente Cass. Sezione Lavoro 23 marzo 2005, n. 6326 in tema di *mobbing* ha affermato che gli obblighi del datore di lavoro non si esauriscono nell'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., ma si estendono alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore, tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.

Un richiamo esplicito al nuovo sistema bipolare del danno introdotto dalle citate Cass. 8827 e 8828/2003 (nonché da Corte Cost. 233/2003) è contenuto anche in Cass. Sezione Lavoro 7 settembre 2005, n. 17812, che sancisce — tra altri principi — la dimensione non patrimoniale del danno all'immagine professionale subito dal lavoratore in un caso di dequalificazione professionale.

dizioni logistiche precarie e infelici; che, dopo un periodo di ferie preconcordate dal 24 giugno all'8 luglio, era stata assegnata a termine alla redazione di *Brava Casa*, incarico poi prorogato fino al 31 dicembre 2002 e poi fino al 30 settembre 2003; che con lettera 13 gennaio 2004 era stata assegnata alle redazioni di *Brava Casa e Casamica*, « per le mansioni concordate coi Direttori Responsabili »; che la lettera specificava che la retribuzione (in corso) si intendeva comprensiva di ogni tipo di collaborazione giornalistica prestata alla testata, anche per le edizioni digitali o analogiche; che, almeno fino al maggio 2003, essa ricorrente era stata inserita nel *colophon* di *Brava Casa* soltanto tra i collaboratori occasionali, mentre dal giugno all'agosto 2002 il suo nome non era figurato in alcun periodico RCS; che nel settembre 2002 aveva scoperto che i suoi (ex) armadi personali presso *Amica* erano stati aperti senza avvertirla e il contenuto messo in scatoloni collocati nel corridoio vicino alla porta della sua nuova stanza, dove essa non aveva un armadio dove poterlo riversare: detti scatoloni, poi spostati, erano stati, dopo un avviso inviatole, fatti sparire; che essa ricorrente non aveva percepito, nel 2002, il « premio ferie » (premio per lo smaltimento delle ferie), non facendo parte di alcuna redazione; che non aveva inoltre più ricevuto la « mazzetta » dei giornali prima normalmente datale in dotazione, vedendosi negare espressamente questo ausilio e potendo usufruire solo fortuitamente di qualche rivista in soprannumero; che, quanto alla sostanza e allo spessore del lavoro affidato, le mansioni svolte nelle nuove assegnazioni erano da ritenersi nettamente dequalificanti sia per il fatto di dover fare prevalentemente cucina redazionale anziché scrittura di pezzi, sia per i contenuti, inerenti per lo più a modeste rubriche di arredamento e *shopping* a fronte di pezzi e servizi di taglio culturale elevato riguardanti la cultura, l'attualità, la salute, il costume e relative interviste a personaggi di primo piano nei vari campi.

Ciò premesso in fatto, affermata l'illegittimità sotto vari profili, in particolare per la violazione di norme contrattuali dei giornalisti, della mancata assegnazione prima, poi della assegnazione multipla, del « trattamento logistico » deterioro, della dequalificazione professionale subita, tutti fatti configuranti — a suo dire — *mobbing* diretto alla sua espulsione dall'azienda, affermato che da detto complessivo trattamento le erano derivate patologie psicofisiche come da parere medico-legale del dr. Gilioli della Clinica del Lavoro di Milano, chiedeva l'accertamento della effettività ed illegittimità dei detti comportamenti aziendali e la condanna della convenuta a reintegrarla in mansioni equivalenti alle precedenti ed a risarcirle il danno biologico provocatole pari a € 55.406,59, quello morale pari a € 27.703,29,1e spese mediche sostenute per € 1.243,23, nonché il danno esistenziale da liquidarsi equitativamente, a restituirle gli effetti personali di cui agli scatoloni di cui sopra; chiedeva inoltre dichiararsi nulla la comunicazione aziendale sopra riportata circa la onnicomprensività della sua retribuzione, in quanto violativa del contratto giornalistico.

Si costitutiva la società convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate. Veniva esperita istruttoria testimoniale, al cui esito la causa veniva discussa e quindi decisa come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorso è solo parzialmente fondato. Sono fondate le doglianze relative alla mancata assegnazione stabile ad una re-

dazione e, poi, alla assegnazione multipla. Tali fatti contrastano con precise disposizioni del contratto giornalistico, l'art. 4, 3° comma, che richiede l'indicazione della testata di assegnazione. Si ritiene illegittima anche l'iniziale assegnazione, nel giugno del 2002, all'unità « Altre Attività Redazionali », in quanto non si trattava di una testata né di una redazione, ma piuttosto di una sorta di « polmone » o, peggio, « parcheggio » di giornalisti « senza fissa dimora », addetto a lavori di risulta. È vero che tale assegnazione è durata pochissimi giorni, ma il fatto non poteva non essere sentito come lesivo della dignità e della professionalità della ricorrente. È stata illegittima l'assegnazione alla ricorrente di una stanza più piccola rispetto agli standard aziendali per i giornalisti; può sembrare un fatto di modesta rilevanza, ma anche le forme e l'immagine contano in un ambiente di lavoro (senza arrivare alla mitica graduazione dei piani (*floor*) nelle grandi *corporations*), soprattutto quando la persona è stata appena distolta da un contesto lavorativo nel quale operava felicemente da molti anni. La compresenza nella stanza di una lavoratrice a termine non è una giustificazione del mancato rispetto dei canoni di spazio previsti: anzi colora ulteriormente di provvisorietà la posizione della ricorrente in quella redazione. Nello stesso senso ha nuociuto all'immagine della ricorrente la sua indicazione nel colophon solo tra i collaboratori. È stata illegittima, in quanto ridondante in riduzione della retribuzione effettiva fino allora spettante, la lettera annunciante l'onnicomprendività della retribuzione, che va perciò censurata. Di tutti tali comportamenti, cui si può aggiungere il negare o lesinare alla ricorrente la mazzetta dei giornali, può dirsi che nessuno da solo è particolarmente grave ma nell'insieme costituiscono una condotta datoriale obiettivamente se non anche volutamente discriminatoria nei confronti della ricorrente, condotta illegittima *ex art. 2087 c.c.* Da tale comportamento, illegittimo anche alla luce degli artt. 2 e 4 della Costituzione, sono sicuramente derivati alla ricorrente — come sarebbe accaduto a chiunque nella stessa situazione — dei danni in termini di immagine nell'ambiente di lavoro e di sofferenza soggettiva. Questi danni devono esser risarciti. Sembra equo individuare come parametro risarcitorio il 15 % della retribuzione percepita, e ciò fino all'assegnazione di un posto di lavoro che rispetti gli standard aziendali.

Non paiono invece fondate le maggiori domande della ricorrente.

Quanto all'asserita dequalificazione professionale, è giurisprudenza recetta che un giornalista può essere spostato da un settore del giornale ad un altro, da una testata ad un'altra di uno stesso gruppo. Non esiste, salvo patti specifici, un diritto a conservare un determinato ambito di interesse piuttosto che un altro. Si può aggiungere che, nella specie, da un lato Amica era ed è pur sempre anch'esso un settimanale femminile, come Brava Casa, anche se di tipo generalista e non specializzato, dall'altro è stato provato in causa, attraverso produzioni dei numeri ed articoli, che anche Brava Casa contiene, e la ricorrente ha scritto, numerosi pezzi di taglio culturale assolutamente rispettabile, che muovono da questioni di *design* e arredamento per impingere in più ampi fatti e considerazioni di costume, cultura ecc.; non pare proprio di poter dire che il suo bagaglio culturale sia rimasto, come invece affermato in ricorso, inutilizzato o non valorizzato. Quanto poi al lamentato danno biologico, si è compreso chiaramente che le patologie lamentate sono insorte nella ricorrente già a partire dall'inaspettato annuncio del suo mancato recupero nella nuova redazione di Amica; l'annuncio stesso è stato da lei vissuto

come catastrofico e i dettagli che sono seguiti, già sopra considerati, sono stati soltanto, appunto, dei dettagli secondari. La ricorrente ancora oggi non sa darsi pace e farsi una ragione della sua esclusione dalla nuova Amica: da questo, a parere dello scrivente, dipende la sua profonda insoddisfazione e frustrazione, con le sue conseguenze anche psicofisiche riscontrate dal prof. Gilioli. Questa sua reazione si può ben comprendere ma non si può per questo ritenere illegittima la sua estromissione da Amica e far carico all'azienda delle conseguenze dannose.

Il ricorso merita perciò accoglimento solo nei limiti di cui sopra. L'esito della lite consiglia la semicompensazione delle spese.

P.Q.M. — Il Giudice ogni altra o maggiore domanda respinta, dichiara

che la ricorrente ha subito, nel periodo dal 19 giugno 2002 a tutt'oggi, diversi comportamenti aziendali illegittimi come specificato in motivazione; che tali comportamenti illegittimi le hanno causato un ingiusto danno esistenziale e alla dignità personale; condanna la convenuta al risarcimento del relativo danno, che si determina equitativamente nel 15% della retribuzione pro tempore goduta, con rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. Dichiara illegittima la comunicazione RCS circa la onnicomprensività della normale retribuzione mensile. Condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, metà liquidata in € 2.000,00, compensando tra le parti l'altra metà. Sent. esecutiva.